



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. 000034 del 21/07/2020

Proposta n. 9670 del 23/06/2020

Oggetto:

L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 20/2019. Voltura del titolo autorizzativo e dell'accREDITAMENTO istituzionale del presidio sanitario denominato Centro Antea, sito in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Roma, dalla ANTEA Associazione Onlus alla Fondazione ANTEA (Cod. e P.IVA 15522601002)

Estensore

DEL MONACO LUCIA

Responsabile del Procedimento

MARCHI EDDA

Il Dirigente d'Area

D. RUSSETTI

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 20/2019. Voltura del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato Centro Antea, sito in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Roma, dalla ANTEA Associazione Onlus alla Fondazione ANTEA (Cod. e P.IVA 15522601002)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: "*Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"*";

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018, modificata e rettificata con successive determinazioni con la quale si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
- la D.G.R. del 05/06/2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;

- l'Atto di Organizzazione G00909 del 31/1/2020 concernente *“Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area “Autorizzazione, accreditamento e controlli” della Direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato”*;
- il Decreto Dirigenziale G01078 del 6/2/2020 concernente *“Art. 166 del r.r. n. 1/2002. Conferimento di delega al dirigente dell'Area “Autorizzazione, accreditamento e controlli” della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria”*;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente *“Adozione del “Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.”*
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante *“Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00116 del 9.04.2013 concernente *“Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Antea Associazione O.n.l.u.s.”, gestito dalla società “Antea Associazione O.n.l.u.s.” (P. IVA 05848361001), con sede operativa in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – 00135 Roma (RM)”*;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 537385 del 19/6/2020, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla voltura del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato Centro Antea, sito in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Roma, dalla ANTEA Associazione Onlus alla Fondazione ANTEA (Cod. e P.IVA 15522601002);

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e che, pertanto, è possibile concludere positivamente il procedimento amministrativo avviato, fatto salvo quanto stabilito all'art.9 comma 1 bis della L.R. 4/2003 e s.m.i. relativamente

all'assunzione da parte del subentrante "di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell'art. 8octies del D. Lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria";

RITENUTO, di autorizzare la voltura del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato Centro Antea, sito in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Roma, dalla ANTEA Associazione Onlus alla Fondazione ANTEA (Cod. e P.IVA 15522601002);

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di autorizzare la voltura del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato Centro Antea, sito in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 – Roma, dalla ANTEA Associazione Onlus alla Fondazione ANTEA (Cod. e P.IVA 15522601002).

Il Direttore Sanitario del Centro Antea – Hospice - è il Dott. Giuseppe Casale , nato a Tagliacozzo (AQ) il 16/03/1955, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Oncologia Generale Diagnosi e Prevenzione e Gastroenterologia, Esperto in Cure Palliative iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 29663.

Il Rappresentante Legale della Fondazione ANTEA è il Dott. Giuseppe Casale.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di subordinare l'esito positivo del procedimento all'assunzione, da parte del subentrante, di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell'art. 8octies del D. Lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC al Legale Rappresentante della struttura – fondazioneantea@pec.it, alla ASL RM1 ed all'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Lazio, rimangono in capo agli enti, alle amministrazioni e agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

